

Schemi di
**DIRITTO
COMMERCIALE**

X edizione **2026**



**Neldiritto
Editore**

capitale sociale.
 → In caso di sottoscrizione in nome proprio, ma per conto della società, le azioni si intendono sottoscritte per conto proprio dal soggetto agente.

17. Le obbligazioni. Nozione.

Sono lo strumento messo a disposizione delle società azionarie per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico.

Le obbligazioni sono titoli di credito, al portatore o nominativi, che incorporano un diritto di credito verso la società, che frutta annualmente l'interesse stabilito e deve essere rimborsato alla scadenza; rappresentano frazioni di uguale valore nominale e **con uguali diritti** di un'unica operazione di finanziamento a titolo di mutuo.

Mentre l'azione attribuisce la qualità di socio, l'obbligazione assegna la qualità di creditore della società: l'obbligazionista ha diritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi) e al rimborso del valore nominale del capitale prestato, alla scadenza pattuita.

17.1. Tipologie di obbligazioni.

Le obbligazioni possono essere di diverso tipo:

- **Obbligazioni partecipanti**, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata, in tutto o in parte, agli utili di bilancio della società emittente.
- **Obbligazioni indicizzate**, in cui la remunerazione è ancorata a indici di varia natura allo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria.
- **Obbligazioni con warrant**, che attribuiscono facoltà di acquistare o sottoscrivere azioni delle società emittente o di altra società.
- **Obbligazioni subordinate**, nelle quali la remunerazione periodica o il rimborso del capitale sociale, è in tutto o in parte, subordinato all'integrale soddisfacimento degli altri creditori, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della società emittente.
- **Le obbligazioni convertibili** in azioni attribuiscono la facoltà di ottenere la conversione del titolo in azioni della stessa società o di altri enti collegati.

17.2. Disciplina delle obbligazioni convertibili in azioni.

Le obbligazioni convertibili in azioni sono soggette a una disciplina specifica ex art. 2420 bis c.c.:

- **L'emissione è deliberata dall'assemblea straordinaria**, che determina rapporto di cambio, periodo e modalità di conversione.
- La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia interamente versato.
- La società deve contestualmente deliberare **l'aumento del capitale sociale** per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
- La società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, fin quando non siano **scaduti i termini per la conversione**.
- **Le obbligazioni convertibili** in azioni devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

17.3. Procedimento e limiti alla emissione delle obbligazioni.

Il procedimento di emissione, con relative modalità e limiti, è disciplinato

- **L'emissione è deliberata dagli amministratori**; la delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese.
- La società può emettere **obbligazioni al portatore o nominative** per la

dagli artt. 2410 e ss.
c.c.:

- somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- Il limite non si applica:
 - nel caso in cui le **obbligazioni emesse in eccedenza** sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale;
 - se l'emissione di obbligazione è **garantita da ipoteca** di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi;
 - se l'emissione di obbligazioni è effettuata da **società con azioni quotate** in mercati regolamentati limitatamente alle obbligazioni destinate a essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati;
 - quando in presenza di particolari **ragioni legate all'economia nazionale**, la società è autorizzata con **provvedimento dell'autorità governativa** ad emettere obbligazioni per somma superiore con l'osservanza dei limiti delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
 - **L'art. 2413** c.c. vieta alla società che ha emesso obbligazioni di ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui all'art. 2412, primo comma, c.c. non risulta più rispettato.
 - Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono a causa di perdite **non possono distribuirsi utili** finché l'ammontare del capitale sociale non sia uguale alla metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
 - Le obbligazioni devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2414 c.c.

↘ 17.4. Organizzazione degli obbligazionisti.

Sono previsti
due organi:

- **L'assemblea degli obbligazionisti**, convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune quando lo ritengono opportuno o quando ne fanno richiesta tanti obbligazionisti che rappresentino il **ventesimo dei titoli** emessi e non estinti.
- Si applicano all'assemblea le norme stabilite per l'assemblea straordinaria dei soci.
- **Le deliberazioni** sono iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che ha redatto l'atto e sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.
- Il **rappresentante comune** è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti; la nomina va iscritta nel registro delle imprese.
- Non possono essere nominati tali gli amministratori, sindaci, dipendenti di società debitrice; se sono eletti decadono dall'ufficio.
- Il rappresentante dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

↘ 17.5. Poteri e obblighi del rappresentante comune.

Poteri e obblighi del
rappresentante
comune sono
disciplinati dall'art.
2418 c.c.

- Provvede **all'esecuzione delle deliberazioni** dell'assemblea degli obbligazionisti.
- Tutela gli **interessi comuni** degli obbligazionisti con la società.
- Assiste alle **operazioni di sorteggio** delle obbligazioni.
- Ha il diritto di assistere all'assemblea dei soci.
- Ha la **rappresentanza processuale** degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e

nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

18. Le novità del Decreto di riforma del Mercato dei Capitali (aprile 2026).

La Riforma interviene in modo profondo sulla disciplina delle **società per azioni**, con l'obiettivo di rendere la *governance* più coerente, flessibile e funzionale. Non si limita a modifiche puntuali, ma costruisce un sistema più unitario fondato su tre pilastri: **centralità della gestione, rafforzamento del controllo e parità** tra modelli organizzativi.

Sul piano della *governance*, viene superata la centralità implicita del modello tradizionale: i sistemi tradizionale, dualistico e monistico diventano pienamente equivalenti e liberamente scelti dallo statuto. Parallelamente, il linguaggio normativo viene reso più neutro (es. "consiglio" e "organo di controllo"), segnando il passaggio a una disciplina meno legata a un solo modello.

Un punto centrale è il rafforzamento della funzione gestoria: agli amministratori spetta in via esclusiva non solo la gestione, ma anche la costruzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. L'organizzazione diventa parte integrante della gestione e strumento essenziale per prevenire crisi e inefficienze.

Allo stesso tempo, viene ridefinito il rapporto tra **delega e controllo** interno. Anche in presenza di organi delegati, il consiglio mantiene un ruolo centrale di indirizzo strategico e supervisione, con obblighi rafforzati di valutazione degli assetti e dell'andamento della gestione. Si introduce inoltre il principio del "*ragionevole affidamento*", che bilancia responsabilità e flussi informativi tra amministratori.

Grande rilievo assume la riforma dell'**organo di controllo**, che viene configurato come funzione unitaria, valida per tutti i modelli. I suoi compiti si ampliano: non solo vigilanza sulla legalità, ma anche controllo sull'adeguatezza degli assetti, sul sistema dei rischi e sulla qualità della *governance*. I poteri diventano più incisivi (ispezioni, richiesta di informazioni, convocazione dell'assemblea), rendendo il controllo più attivo e sostanziale.

Importanti novità riguardano anche i **doveri degli amministratori**:

- ampliamento del **divieto di concorrenza**;
- introduzione espressa del **divieto di sfruttare informazioni e opportunità** di affari;
- disciplina più flessibile dei **conflitti di interesse**, con spazio all'autonomia statutaria;
- maggiore proporzionalità nelle operazioni con parti correlate.

Sul versante della **responsabilità**, le regole vengono rese più coerenti con la nuova struttura organizzativa, valorizzando il ruolo dell'informazione e della distribuzione delle funzioni. Viene inoltre rafforzata la funzione dell'azione di responsabilità come strumento ordinario di governo societario.

Infine, la riforma incide anche sui diversi modelli:

- nel **sistema dualistico** si rafforza il ruolo del consiglio di sorveglianza;
- nel **sistema monistico** si accentua l'indipendenza del comitato per il controllo sulla gestione;
- nel **modello tradizionale**, le regole vengono riallineate alla nuova parte generale del controllo.

La riforma segna il passaggio da un diritto societario centrato sulla forma degli organi a un sistema fondato sulla qualità della *governance*, sulla gestione consapevole dei rischi e sulla responsabilità informata degli attori societari.

C

■ **CONTRATTO DI RETE:** è il **contratto tra imprese** finalizzato ad accrescere la **capacità innovativa** e la **competitività**, mediante collaborazione, scambio di informazioni o esercizio comune di attività rientranti nell'oggetto sociale. Si caratterizza per una **struttura aperta**, che consente l'ingresso di nuove imprese, e per la presenza di un **programma comune duraturo**, distinguendosi da ATI e consorzi, che sono invece legati a finalità più limitate o temporanee. Il contratto deve essere stipulato per **atto pubblico o scrittura privata autenticata** ed è soggetto a **pubblicità nel registro delle imprese**. Non dà luogo a un autonomo soggetto giuridico, poiché le imprese mantengono la propria **autonomia**, ma può prevedere un **fondo patrimoniale comune** e la nomina di un **organo comune** per la gestione del programma di rete. (Parte I, Cap. X, par. 5)

D

■ **DEPOSITO BANCARIO:** è il **contratto con cui il cliente deposita una somma di denaro presso la banca**, che ne acquista la **proprietà** e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria, a scadenza o a richiesta (art. 1834 c.c.).

Si tratta di un contratto **reale, unilaterale, oneroso** e di **durata**, a forma libera, che svolge una duplice funzione: di **custodia** delle somme e **creditizia**, in quanto la banca corrisponde interessi. È qualificato come **deposito irregolare**, poiché il denaro diventa di proprietà della banca.

Le principali tipologie sono il **deposito ordinario**, con restituzione in un'unica soluzione; il **deposito a risparmio**, che consente versamenti e prelievi annotati su libretto (oggi solo **nominativo**); e il **deposito in conto corrente**, caratterizzato da continua variabilità delle somme. (Parte III, Cap. XXXIV, par. 2)

F

■ **FORFAITING (CONTRATTO DI):** è il **contratto con cui un esportatore cede a un intermediario finanziario crediti commerciali rappresentati da titoli di credito**, ottenendo l'**immediata liquidità**, con cessione **senza rivalsa** (pro soluto).

Si caratterizza per la funzione di **smobilizzo anticipato del credito**, con trasferimento integrale del **rischio di insolvenza** al cessionario, che non può agire contro il cedente. L'esportatore, quindi, si libera da ogni responsabilità relativa al mancato pagamento dell'importatore già al momento della cessione. (Parte III, Cap. XXXI, par. 4)

G

■ **GEIE:** è una **forma di cooperazione tra soggetti di diversi Stati membri dell'UE**, priva di **scopo lucrativo** e con funzione **ausiliaria** rispetto all'attività dei partecipanti, disciplinata dal Reg. CEE 2137/85 e dal d.lgs. 240/1991.

Si caratterizza per la partecipazione anche di **non imprenditori**, purché almeno due membri appartengano a Stati diversi, e per l'assenza di un necessario **patrimonio autonomo**. I membri rispondono in modo **illimitato e solidale** delle obbligazioni del gruppo, con responsabilità **sussidiaria** rispetto a quella del GEIE. Il GEIE si costituisce mediante **contratto scritto** soggetto a **pubblicità costitutiva**, con organizzazione rimessa all'**autonomia privata**, pur dovendo rispettare obblighi contabili analoghi a quelli dell'imprenditore commerciale ed essendo soggetto a **fallimento** se esercita attività commerciale. (Parte I, Cap. X, par. 2)

I

■ **IMPRENDITORE:** è il soggetto che esercita un'**attività economica organizzata** diretta alla **produzione o allo scambio di beni o servizi** (art. 2082 c.c.). La nozione si fonda su quattro elementi essenziali: l'**attività economica**, intesa come attività idonea almeno a coprire i costi; la **professionalità**, cioè l'esercizio abituale anche non esclusivo o continuativo; l'**organizzazione**, consistente nel coordinamento di fattori produttivi anche minimi; e la **finalità produttiva**, ossia la creazione o lo scambio di nuova ricchezza. Lo **scopo di lucro** non è requisito essenziale, purché l'attività non sia svolta gratuitamente. Quanto all'**impresa illecita**, una parte della dottrina nega l'applicabilità dello statuto dell'imprenditore, mentre l'orientamento prevalente riconosce la qualifica di imprenditore se sussistono i requisiti dell'art. 2082 c.c., limitando però le tutele a favore del soggetto che agisce illecitamente. (Parte I, Cap. I, par. 2)